

**AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di individuare nella Giunta regionale, tramite decreto del Presidente della Giunta stessa, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del DPR 285/90 con le modalità e le procedure definite nel documento istruttorio;
- 3) di individuare nel Servizio V – prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, il Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 106, 31 e 75, 77, 82 e 86 del DPR 285/90 con le modalità e le procedure definite nel documento istruttorio;
- 4) di individuare nel Consiglio tecnico per la sanità l'organismo regionale cui se necessario, è possibile richiedere i pareri per le autorizzazioni di cui ai punti 2) e 3);
- 5) di individuare nel sindaco territorialmente competente l'autorità sanitaria competente al rilascio del "passaporto mortuario" di cui all'art. 27, 28 e 29 del DPR 285/90;
- 6) di dare mandato al Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;
- 7) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

Il Relatore

Documento istruttorio

Oggetto: Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria – DPCM 26/5/2000

Il DPCM 26 maggio 2000 individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al decreto stesso, conferiti alle Regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1 del DPCM, le risorse individuate dal decreto sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Da questa data le Regioni subentrano nella nuova titolarità al rilascio delle autorizzazioni interessate al conferimento.

La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

In considerazione della evoluzione e dei cambiamenti previsti per la normativa riferibile al regolamento di "Polizia mortuaria" questo Servizio V prevenzione e sanità pubblica, aveva già provveduto sulla scia della fattiva collaborazione in atto con le Aziende sanitarie locali, a richiedere in data 29 marzo 2001 prot. 4650, il nominativo di un dirigente in rappresentanza di ogni Azienda USL al fine di costituire un apposito gruppo tecnico, incaricato di approfondire le problematiche inerenti la materia.

Tale gruppo tecnico di lavoro, composto dalla dott.ssa Gabriella Vinti (Azienda USL n. 1), dalla dott.ssa Maria Rita Manfroni (Azienda USL n. 2) della dott.ssa Simona Antinarelli (Azienda USL n. 3) e della dott.ssa Luisa Valsenti (Azienda USL n. 4) ha provveduto ad elaborare, di concerto con il Servizio V prevenzione e sanità pubblica, una serie di proposte, che sono state utilizzate per la soluzione delle problematiche in oggetto.

Le specifiche autorizzazioni di competenza statale investite del cambiamento, vengono di seguito suddivise fra quelle per le quali la precedente normativa prevedeva il parere del Consiglio superiore di sanità e quelle per le quale non lo prevedeva.

Le autorizzazioni per le quali era richiesto il parere del Consiglio superiore di sanità erano quelle riferibili agli artt. 106, 105, 31 e 75, 77, 82 e 86 del DPR 285/90, mentre una sola era l'autorizzazione, originariamente di competenza del Prefetto, che la esercitava in qualità di delegato del Ministero della sanità. Tale autorizzazione, e cioè il passaporto mortuario ex artt. 27, 28 e 29 DPR 285/90, non prevedeva la consultazione del Consiglio superiore di sanità.

I procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di cui sopra, erano stati disciplinati dal DM 514/98, decreto che per ogni procedimento dettava norme regolamentari che contenevano il termine entro cui detto procedimento si doveva concludere e la indicazione dell'ufficio competente.

Secondo tale decreto, per le prime cinque autorizzazioni, l'ufficio competente era il Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità (oggi salute) ufficio VIII.

Invece il procedimento amministrativo volto al rilascio del "Passaporto mortuario" era contenuto nella tabella B (art. 1) del DM 2 febbraio 1993, n. 284 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale tabella erano contenuti i procedimenti amministrativi attribuiti, per il provvedimento finale, alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni (Prefetture).

Il terzo comma degli artt. 27 e 29 del DPR 285/90 sancivano che, nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agiva come delegato del Ministero della sanità.

Secondo la recente normativa, il rilascio del Passaporto mortuario passa nelle competenze delle Regioni, le quali devono individuare l'autorità competente al rilascio del medesimo.

Quindi, nelle more di eventuale regolamentazione in materia da parte del Ministero della salute, è necessario individuare l'organo o gli organi competenti alla concessione delle autorizzazioni e di quello consultivo su scala regionale, che svolga le analoghe funzioni precedentemente svolte dal Consiglio superiore di sanità.

Pertanto si ritiene di dover individuare tale ultimo organismo nel Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito con L.R. n. 72/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

Questo organismo regionale è infatti quello competente ad emanare pareri nelle materie di cui all'oggetto.

A detto organismo potrà essere richiesto, laddove ritenuto necessario eventualmente, il parere riferibile agli artt. 106, 105, 31 e 75, 77, 82 e 86.

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione per l'art. 106 (ristrutturazione di cimiteri esistenti) e per l'art. 82 e 86 (autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme), l'elenco dei documenti richiesti per l'espletamento della pratica, sono quelli elencati negli allegati 1 e 3.

Per l'autorizzazione di cui all'art. 105 DPR 285/90, (tumulazione privilegiata) l'elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche sono quelli elencati nell'allegato 2.

Per quanto concerne le autorizzazioni riferibili agli artt. 31 e 75 (autorizzazione ad impiegare per le casse funebri materiali diversi da zinco piombo e legno), 77 (autorizzazione per l'impiego di valvole per fissare e neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri) è lasciata la più ampia facoltà di produrre quanta più documentazione tecnica possibile, a sostegno dell'approfondimento propedeutico al rilascio della autorizzazione medesima.

I nuovi organi competenti al rilascio delle relative autorizzazioni, e ai quali va indirizzata la richiesta, sono così individuati:

- art. 105: Presidente della Giunta, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone anche una valutazione sul merito della istanza;
- artt. 106, 31 e 75, 77, 82 e 86: dirigente responsabile Servizio V Prevenzione e sanità pubblica, vista la valutazione esclusivamente tecnico amministrativa.

Per quanto concerne, invece gli artt. 27-28 e 29 DPR 285/90, l'autorità competente al rilascio del passaporto mortuario era, per la normativa precedente, il Prefetto che agiva in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità e il termine entro cui il procedimento doveva concludersi era di 15 gg.

Le norme procedurali volte ad acquisire tale documento si differenziavano e secondo che il trasporto di salme fosse per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937,

approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, oppure fosse per uno stato non convenzionato.

Anche questo procedimento e la conseguente autorizzazione passano in capo alla Regione. Si ritiene che la Regione Umbria debba individuare la nuova autorità competente al rilascio del passaporto mortuario nel sindaco del Comune competente per territorio.

La documentazione necessaria è quella individuata nell'allegato 4.

Perugia, 4 dicembre 2001

Allegato 1

Documentazione da produrre per riduzione turno di rotazione in campo comune (artt. 82 e 86 DPR 285/90)

- Richiesta del Comune interessato
- relazione geologica sull'area cimiteriale
- parere dell'Az. USL competente per territorio sulla necessità di ridurre il turno
- dichiarazione a firma congiunta del direttore dei servizi cimiteriali e di un medico dell'Az. USL, attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate
- l'elenco delle salme dovrà riportare la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione, interessato alla riduzione del turno di rotazione. Il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione
- popolazione residente e n.ro delle fosse

Allegato 2

Elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche di tumulazione privilegiata (art. 105 DPR 285/90)

- Domanda in *carta legale* indirizzata al Presidente della Giunta regionale
- certificati di morte e della causa della morte, rilasciati dalla competente Autorità sanitaria locale (*omissis*)
- parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta [*omissis*]
- documentazione relativa alla costituzione della tomba (*vedi all. 2.1*)
- nulla osta della competente Autorità ecclesiastica (Curia vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto
- biografia dell'estinto, (*omissis*)
- nulla osta dei famigliari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto

Allegato 2.1

I. A. – Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

a) Planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;

b) particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate)

c) relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm., a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parete esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm. 70;

B. – Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:

a) rilievo in scala 1:100 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia)

2. Parere della Az. USL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria.

Allegato **3**

RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL DPR 285/90

Si riporta di seguito quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della salute) n. 24 del 24 giugno 1993, come modificato dalle disposizioni di legge di delega alle Regioni delle autorizzazioni previste dal DPR n. 285/90, e dalle disposizioni della Regione dell'Umbria.

Con l'art. 106 del DPR n. 285/90, il Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità, e d'intesa con l'Azienda sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.

Ciò può consentire maggiori flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio tecnico regionale per la sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR n. 285/90, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

Allegato **4**

Trasporto di salme da, o per, uno degli stati esteri

1) Art. 27 del DPR n. 285/90

Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali (Convenzione internazionale di Berlino).

Il passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal sindaco del Comune ove trovasi la salma e, per le salme da introdurre nel territorio nazionale, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Documenti da presentare al Sindaco del Comune italiano, ove trovasi la salma, per il rilascio del passaporto per salme da trasferire all'estero:

- a) domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire, da parte dei famigliari del defunto o da un incaricato della impresa di trasporti funebri;
- b) allegare alla domanda un foglio di carta bollata per la compilazione del passaporto mortuario;
- c) estratto dell'atto di morte (in bollo) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova la salma da trasferire;
- d) certificato dell'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato DPR;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza accompagnata dalla documentazione richiesta, il Sindaco nella cui giurisdizione è stata inumata la salma da estradare, rilascia l'autorizzazione.

2) Art. 28 del DPR n. 285/90

Trasporto dall'estero fuori dei casi previsti da accordi internazionali

Documenti da presentare all'autorità consolare dello Stato:

- a) certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del DPR n. 285/90;
- b) altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, e

contemporaneamente trasmette i documenti al Sindaco del Comune dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare stessa.

3) Art. 29 del DPR n. 285/90

Trasporto all'estero fuori dei casi previsti dagli accordi internazionali

Per l'extradizione dal paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al sindaco del Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) domanda in bollo al sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire;

b) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

c) certificato dell'Az. USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato DPR;

d) estratto dell'atto di morte in bollo;

e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza accompagnata dalla documentazione richiesta, il Sindaco nella cui giurisdizione è stata inumata la salma da estradare, rilascia l'autorizzazione.